

Camera di consiglio del 28 aprile 2005

REG. GENERALE n. 1874/2005

SENTENZA N. 576

23116/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Amedeo Postiglione	Presidente
2. Dott. VITTORIO VANGELISTA	Consigliere
3. Dott. MARIO GENTILE	Consigliere
4. Dott. ALDO FIALE	Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco (est.)	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Maiello Antonio**, nato a Napoli il 4 settembre 1941;
avverso l'ordinanza emessa l'8 novembre 2004 dal giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Napoli;

nella **udienza in camera di consiglio** in data **28 aprile 2005**;

sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;

lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Maiello Antonio propose incidente di esecuzione avverso il decreto del pubblico ministero di Napoli di sequestro di un immobile relativamente alla parte con la quale gli veniva imposto di liberare il manufatto da lui realizzato abusivamente da persone e cose, con la chiusura degli accessi.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8 novembre 2004 dichiarò inammissibile l'istanza per il motivo che la esecuzione delle misure cautelari reali spetta al pubblico ministero e che avverso la attività di quest'ultimo non è previsto alcuno strumento di controllo o di riesame della legittimità di quanto disposto.

Il Maiello propone ricorso per cassazione deducendo che non può ritenersi che le modalità di esecuzione delle misure cautelari reali siano sottratte a qualsiasi intervento di controllo. Opera in ogni caso il principio fissato dall'art. 277 cod. proc. pen. in tema di misure cautelari personali.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che oggetto del presente giudizio non è il merito dell'incidente di esecuzione proposto il 28 ottobre 2004 da Maiello Antonio e dell'eventuale richiesta in esso contenuta – come ritiene il Procuratore generale requirente – di far dichiarare

Fare copie e 15/11


la cessazione degli effetti di un sequestro preventivo, bensì esclusivamente la questione se avverso i provvedimenti del pubblico ministero con il quale questi determina le modalità esecutive di un sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sia o meno ammissibile proporre reclamo attraverso lo strumento dell'indicente di esecuzione.

Con l'ordinanza impugnata, infatti, il giudice dell'esecuzione non è entrato nel merito del proposto incidente di esecuzione ma lo ha preliminarmente dichiarato inammissibile per il motivo che «l'esecuzione delle misure cautelari, personali e reali, spetta al PM. Avverso l'attività da questi compiuta non è previsto alcuno strumento di controllo ovvero di riesame della legittimità di quanto disposto».

Il ricorrente si duole appunto di questa declaratoria di inammissibilità sostenendo che non è possibile ritenere che le modalità di esecuzione delle misure reali siano sottratte a qualsiasi intervento di controllo,

Il ricorso è fondato essendo evidente la illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto non solo con le norme del codice di rito ma anche con i principi fondamentali, anche costituzionali, del nostro ordinamento giuridico.

E' pacifico, infatti, che il potere di determinare le modalità esecutive di una misura cautelare reale quale il sequestro preventivo spetti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. Ma è altrettanto pacifico che avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero stabilisce tali modalità esecutive sia esperibile il rimedio giurisdizionale dell'incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen.

Del resto, questa Suprema Corte ha già affermato che il potere di disporre lo sgombero di un edificio sequestrato così come il potere di determinare il termine e le modalità dello sgombero spettano al pubblico ministero ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., trattandosi di un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro (Sez. III, 25 marzo 2003, Massa, m. 224.672; Sez. III, 19 febbraio 2001, Bagnasco, m. 219.162), ma ha anche avuto cura di precisare che, proprio perché si tratta di un atto avente la detta natura, esso è sempre assoggettabile alla procedura di incidente di esecuzione (Sez. III, 25 marzo 2003, Massa, m. 224.672).

Una diversa interpretazione, del resto, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 24 Cost. sia con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo giudizio.


Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2005.

L'estensore



Il Presidente

